

22/05/2022

## **NUOVO MODELLO DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO - ANNI 2020 E 2021 - SCADENZA PRESENTAZIONE 30 GIUGNO 2022**

Si comunica che con il DM 29/04/2022 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione annuale dell'imposta di soggiorno da inviare telematicamente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Vedi link\_ <https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/>.

Per quanto attiene alla dichiarazione 2020, il comma 3-bis dell'art. 25 della legge di conversione del dl n.41 del 2021 (cd. "Sostegni") ha previsto che la dichiarazione relativa all'anno di imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno di imposta 2021, quindi entro il prossimo 30 giugno 2022. Coerentemente con quanto previsto dalla normativa di riferimento (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011), la dichiarazione deve essere presentata dal soggetto gestore della struttura ricettiva o, per conto di questo, da dichiarante diverso dal gestore secondo le istruzioni e le specifiche tecniche allegate al decreto. Diversamente, per quanto attiene alle cd. locazioni brevi, vale a dire le locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni condotte al di fuori dell'attività di impresa, la dichiarazione dell'imposta di soggiorno, secondo quanto previsto all'art 4, co.5-ter, del DI 50/2017, deve essere presentata dal soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. Si ricorda che l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto (cfr. art.4, co. 1-ter del Dlgs 23/2011; e art 4, co. 5-ter, del DI 50/2017). Le dichiarazioni, ed i dati in essa contenuti, una volta acquisiti e trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze saranno messi a disposizione dei Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno.

Infine, si precisa che il decreto in questione interviene a disciplinare le modalità di presentazione della dichiarazione, mentre non incide sulle modalità di versamento dell'imposta, il cui gettito deve essere versato dai responsabili del pagamento ai Comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, secondo le modalità disciplinate con regolamento comunale